



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li

Clienti – loro sedi

Como, 11 gennaio 2022

CIRCOLARE 1/22: La comunicazione preventiva obbligatoria nelle prestazioni occasionali

Gentile cliente,

rendiamo noto che la Legge 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del D.L. 146/21, pubblicata in G.U. il 22 dicembre scorso, introduce, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali.

La norma prevede *“Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”*

A sensi della norma quindi, prima dell'inizio di una prestazione da parte di un lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 C.C., è necessario effettuare una comunicazione obbligatoria con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.

Il decreto ministeriale del 27/3/2013, che detta le modalità di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, prevede che tale adempimento venga effettuato tramite il modello “UNI-Intermittente” (allegato alla presente circolare) che contiene fra l'altro la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa. Il modello va inviato preventivamente all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata comunicazione. Non applicandosi la procedura di diffida la sanzione minima ammonterà al doppio del minimo o 1/3 del massimo quindi euro 833.

Considerando che la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale occorre prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto, si ricorda che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d'opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via occasionale e senza alcuna continuità.

Rimaniamo a completa disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropec.it

Gentili Clienti,

in riferimento alla nostra circolare di ieri, 11.01.2022, relativa al nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali, comunichiamo che il Ministero del Lavoro ha appena diffuso una nota con cui chiarisce nuove modalità di invio di detta comunicazione, in particolare:

- non andrà utilizzato il mod 'Uni intermittente' allegato alla nostra circolare di ieri, **ma sarà sufficiente inserire nel corpo di una mail i dati** di committente e prestatore, il luogo della prestazione, la sintetica descrizione dell'attività, la data di inizio e un presumibile arco temporale entro la quale l'opera o il servizio potrà considerarsi concluso;
- La mail andrà inviata all'indirizzo mail appositamente creato, in allegato elenco diffuso dal Ministero. Per la provincia di Como e Lecco sarà: ITL.Como-Lecco.occasionalisti@ispettorato.gov.it
- I rapporti occasionali **iniziati a decorrere dal 21.12.2021**, data di entrata in vigore della norma, anche se già conclusi, andranno comunicati **entro il prossimo 18.01.2022**.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti